

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(90) 593 def. -SYN 254

Bruxelles, 30 novembre 1990

Modifica della proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO
DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI
PROVENTI DI ATTIVITA' ILLECITE

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149
paragrafo 3 del trattato CEE)

PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO
DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI
PROVENTI DI ATTIVITA' ILLECITE

1. Relazione

1. Il 23 marzo 1990 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (1).
2. Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere (2) nel corso della 279a sessione tenutasi a Bruxelles il 19 settembre 1990 mentre il Parlamento europeo ha reso il suo parere nella sessione del 19-23 novembre 1990 (3).
3. E' stata elaborata una proposta modificata per tenere conto dei pareri espressi da queste due istituzioni; sia il Parlamento europeo che il Comitato economico e sociale hanno sostenuto la necessità di una direttiva relativa al riciclaggio intesa ad impedire che il mercato unico dei servizi finanziari venga utilizzato per riciclare i proventi di attività illecite.
4. La Commissione è stata in grado di accettare molti degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo che servono a chiarire e a rafforzare le disposizioni contenute nella proposta.

(1) GU C 106 del 28.4.1990, pag. 6.

(2)

(3)

Primo visto

A seguito di un emendamento proposto dal Parlamento europeo, la base giuridica della proposta viene completata aggiungendo la prima frase dell'articolo 57, paragrafo 2 del trattato in conformità delle altre direttive in materia di servizi finanziari.

Considerando 11 bis (nuovo)

Viene inserito un nuovo considerando relativo al nuovo paragrafo 3 dell'articolo 3, che riguarda la registrazione delle operazioni, proposto dal Parlamento (cfr. le osservazioni in appresso).

Considerando 13

Questo considerando viene modificato in modo da rispecchiare due emendamenti del Parlamento relativi all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 (nuovi). (Per le osservazioni cfr. in appresso).

Considerando 13bis (nuovo) e 14bis (nuovo)

Questi due nuovi considerando sono necessari per tenere conto del nuovo paragrafo 4 dell'articolo 5 e del nuovo articolo 8bis proposti dal Parlamento (per le osservazioni cfr. in appresso).

Articolo 1

Sono state apportate modifiche di ordine tecnico alle definizioni di "ente creditizio" e di "ente finanziario" per chiarire che la direttiva si applica anche alle succursali di enti di paesi terzi stabilite nella Comunità. Tale impostazione si rifà al principio sancito nell'articolo 9, paragrafo 1 della prima direttiva di coordinamento delle legislazioni bancarie (77/780/CEE).

Articolo 3

Per evitare duplicazioni delle rilevazioni delle generalità che potrebbero ostacolare il normale funzionamento del sistema finanziario, e in conformità di un emendamento proposto dal Parlamento, è stato inserito un nuovo paragrafo 2 che esenta dall'obbligo di identificazione dei clienti le operazioni tra due enti creditizi o finanziari.

Inoltre è stato aggiunto un nuovo paragrafo 3 per tenere conto dello spirito di un emendamento del Parlamento relativo alle registrazioni di trasferimenti internazionali di fondi. Dato che al riciclaggio di fondi si può procedere anche attraverso altri tipi di operazioni finanziarie, viene prescritta la registrazione di tutti i tipi di operazioni; limitatamente però agli enti cui si applica la direttiva in quanto la copertura di tutte le categorie di persone giuridiche e dei privati avrebbe imposto oneri amministrativi eccessivi ai liberi professionisti e alle imprese non suscettibili di venir usati a scopo di riciclaggio.

Articolo 5

Alla fine del paragrafo 1 è stata inserita una nuova frase nella quale sono contenute due modifiche. La prima, di natura tecnica, intende chiarire che le informazioni cui ci si riferisce in questo paragrafo devono essere trasmesse alle competenti autorità del paese ospitante. La seconda rispecchia lo spirito di alcuni emendamenti del Parlamento relativi al ruolo dei dipendenti nel sistema di segnalazione delle operazioni sospette.

E' stato introdotto un nuovo paragrafo 3, a seguito di un emendamento del Parlamento per garantire che le indagini su operazioni di riciclaggio non vengano compromesse dal fatto che le persone sospettate di riciclaggio vengano a sapere di essere oggetto di indagini.

Infine è stato aggiunto un quarto paragrafo inteso a vietare che le informazioni fornite in conformità del presente articolo vengano utilizzate per finalità diverse dalla lotta al riciclaggio, come proposto dal Parlamento.

Articolo 7

In conformità di uno degli emendamenti proposti dal Parlamento il testo è stato leggermente modificato in modo da chiarire che i dipendenti devono partecipare ai programmi di formazione previsti dall'articolo in questione.

Articolo 8bis (nuovo)

Questo emendamento proposto dal Parlamento rende esplicita la necessità, contenuta nel testo implicitamente, di prevedere sanzioni in caso di violazione delle misure adottate in conformità della direttiva.

Articolo 9bis (nuovo)

Come proposto dal Parlamento è stato inserito un nuovo articolo in forza del quale la Commissione presenterà periodicamente relazioni sull'attuazione della direttiva.

PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA
DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA PREVENZIONE DELL'USO
DEL SISTEMA FINANZIARIO A SCOPO DI RICICLAGGIO DEI
PROVENTI DI ATTIVITA' ILLECITE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la
Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
terza frase,

visto il trattato che istituisce la
Comunità economica europea, in
particolare l'articolo 57, paragrafo 2,
prima e terza frase,

Secondo visto e continuazione del preambolo: immutati

Considerando da 1 a 11 immutati

Considerando 11 bis (nuovo)

considerando che per facilitare le
indagini relative al riciclaggio è
necessario che gli enti creditizi e
finanziari conservino adeguate
registrazioni, sia in forma scritta che
a mezzo di sistemi elettronici, di tutte
le operazioni;

Considerando n. 12: immutato

Considerando n. 13

considerando che il compito di difendere il sistema finanziario dal riciclaggio non può essere svolto dalle autorità giudiziarie e dalle autorità preposte all'applicazione delle leggi senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari e delle loro autorità di vigilanza; che il segreto bancario deve essere abolito nelle fattispecie di diritto penale; che un sistema obbligatorio di segnalazione delle operazioni sospette è il modo più efficace per realizzare tale cooperazione; che sarà necessaria una particolare clausola di salvaguardia per esonerare i dipendenti e gli amministratori dall'obbligo di rispondere della violazione del divieto di divulgazione delle informazioni;

Considerando n. 13

considerando che il compito di difendere il sistema finanziario dal riciclaggio non può essere svolto dalle autorità giudiziarie e dalle autorità preposte all'applicazione delle leggi senza la cooperazione degli enti creditizi e finanziari e delle loro autorità di vigilanza; che il segreto bancario deve essere abolito nelle fattispecie di diritto penale; che un sistema obbligatorio di segnalazione delle operazioni sospette che assicuri la trasmissione delle informazioni alle autorità sopra menzionate senza mettere in allarme i clienti interessati è il modo più efficace per realizzare tale cooperazione; che è necessaria una particolare clausola di salvaguardia per esonerare gli enti creditizi e finanziari, i loro dipendenti e amministratori dall'obbligo di rispondere della violazione del divieto a divulgare le informazioni;

Considerando 13 bis (nuovo)

considerando che è necessario limitare esclusivamente alle indagini sul riciclaggio l'uso delle informazioni affluite alle autorità in conformità della presente direttiva;

8

Considerando n. 14: immutato

Considerando 14 bis (nuovo)

considerando che è necessario prevedere
misure adeguate nonché sanzioni efficaci
e idonee in caso di violazione dei
provvedimenti adottati in conformità
della presente direttiva;

Considerando n. 15: immutato

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva

- per **ente creditizio** si intendono gli enti definiti in conformità del primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio (1)

- per **ente finanziario** si intende un'impresa, diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'esercizio di una o più delle operazioni di cui alle voci da 2 a 12 e alla voce 14 dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE del Consiglio (2), nonché un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità delle direttive 73/239/CEE (3) e 79/267/CEE del Consiglio (4);

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva

- per **ente creditizio** si intendono gli enti creditizi definiti in conformità del primo trattino dell'articolo 1 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio (1) e le succursali, definite in conformità del terzo trattino dello stesso articolo, di un ente creditizio con sede sociale al di fuori della Comunità;

- per **ente finanziario** si intende un'impresa, diversa da un ente creditizio, la cui attività principale consiste nell'esercizio di una o più delle operazioni di cui alle voci da 2 a 12 e alla voce 14 dell'elenco allegato alla direttiva 89/646/CEE del Consiglio (2), nonché un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità delle direttive 73/239/CEE (3) e 79/267/CEE del Consiglio (4). Tale termine comprende anche le succursali di enti finanziati con sede sociale al di fuori della Comunità;

(1) GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30.

(2) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1.

(3) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(4) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

(1) GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30.

(2) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1.

(3) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(4) GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1.

- per riciclaggio si intende: immutato

- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza del fatto che essi sono il risultato di un reato grave, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in uno dei reati suddetti a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni, e

- l'occultamento o la dissimulazione della vera natura, provenienza, ubicazione, cessione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza del fatto che tali beni sono il risultato di un reato grave;

- per **beni** si intendono i beni di immutato qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili e i documenti o atti legali che attestano il diritto di proprietà o diritti sui beni medesimi;

- per reato grave si intende un reato immutato
specificato nell'articolo 3,
paragrafo 1, lettere a) e c) della
convenzione di Vienna; il terrorismo
e ogni altro reato grave (compreso
segnatamente il crimine organizzato),
connesso o no con gli stupefacenti,
conformemente alle definizioni degli
Stati membri;

- per autorità competenti si intendono immutato
le autorità nazionali responsabili,
in forza di leggi o regolamenti,
della vigilanza sugli enti creditizi
o finanziari.

Articolo 2: immutato

Articolo 3

Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prevedano l'accertamento dell'identità dei loro clienti quando allacciano rapporti di affari o eseguono operazioni bancarie e che, qualora sia dubbio se i clienti agiscono o no per proprio conto, adottano congrue misure per stabilire l'effettiva identità delle persone per conto delle quali è effettuata un'operazione o viene aperto un conto.

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono che gli enti creditizi e finanziari prescrivano l'accertamento dell'identità dei loro clienti quando allacciano rapporti di affari o eseguono operazioni bancarie e che, qualora sia dubbio se i clienti agiscono o no per proprio conto, adottino congrue misure per stabilire l'effettiva identità delle persone per conto delle quali è effettuata un'operazione o viene aperto un conto.

Gli enti creditizi e finanziari tengono nota degli estremi dei documenti di identità prescritti fino ad almeno cinque anni dopo la fine delle relazioni con i loro clienti.

Gli enti creditizi e finanziari conservano le registrazioni degli estremi dei documenti di identità prescritti per almeno cinque anni dopo la fine delle relazioni con i loro clienti.

2. Gli enti creditizi e finanziari non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, concernenti l'accertamento dell'identità dei clienti allorché si tratti di un rapporto d'affari o di un'operazione con un cliente che sia anch'esso un ente creditizio o finanziario cui si applica la presente direttiva.

3. Gli enti creditizi e finanziari conservano adeguate registrazioni, sia in forma scritta che a mezzo di sistemi elettronici, delle operazioni di qualsiasi tipo da utilizzare come prova in successive indagini sul riciclaggio per almeno cinque anni dalla data in cui l'operazione è stata completata.

Articolo 4: immutato

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono:

1. che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori e dipendenti collaborano pienamente con le autorità giudiziarie o con le autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale:

- comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto da essi scoperto che potrebbe avere rapporto con il reato di riciclaggio;
- fornendo a queste autorità tutte le informazioni richieste in caso di indagini penali o di commissioni rogatorie relative a riciclaggi espletate in conformità del diritto applicabile;

Articolo 5

Gli Stati membri garantiscono:

1. che gli enti creditizi e finanziari e i loro amministratori e dipendenti collaborano pienamente con le autorità giudiziarie o con le autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale:

- comunicando a tali autorità, di propria iniziativa, ogni fatto da essi scoperto che potrebbe avere rapporto con il reato di riciclaggio;
- fornendo a queste autorità tutte le informazioni richieste in caso di indagini penali o di commissioni rogatorie relative a riciclaggi espletate in conformità del diritto applicabile.

Le informazioni di cui al punto 1. sono trasmesse alle menzionate autorità dello Stato membro nel cui territorio ha sede l'ente che trasmette l'informazione.

Tali informazioni sono trasmesse, salvo in casi eccezionali, per il tramite delle persone designate dagli enti creditizi e finanziari in conformità delle procedure disposte nell'articolo 7, paragrafo 1.

2. che la comunicazione in buona fede alle competenti autorità giudiziarie o alle autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale, da parte di dipendenti o amministratori di un ente creditizio o finanziario circa i propri sospetti o convincimento che una determinata operazione miri oppure sia connessa al riciclaggio, non costituisce violazione di eventuali divieti alla comunicazione di informazioni imposti in sede contrattuale o in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e che essa non comporta per tali dipendenti e amministratori responsabilità penali o civili di alcun tipo.

2. che la comunicazione in buona fede alle competenti autorità giudiziarie o alle autorità preposte all'applicazione delle leggi competenti in materia penale, da parte di dipendenti o amministratori di un ente creditizio o finanziario circa i propri sospetti o il convincimento che una determinata operazione miri oppure sia connessa al riciclaggio, non costituisce violazione di eventuali divieti alla comunicazione di informazioni imposti in sede contrattuale o in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e che essa non comporta per tali dipendenti, amministratori o enti responsabilità penali o civili di alcun tipo.

3. Gli enti creditizi e finanziari
nonché i loro amministratori e
dipendenti non comunicano ai clienti
interessati né a terzi il fatto che
alle autorità siano state trasmesse
informazioni in conformità del punto
1 o che siano in corso indagini
concernenti il riciclaggio.

4. Le informazioni fornite alle autorità
in conformità del punto 1 possono
essere utilizzate esclusivamente in
relazione a indagini concernenti il
riciclaggio.

Articolo 6: immutato

Articolo 7

Articolo 7

Gli Stati membri garantiscono:

immutato

1. che gli enti creditizi e finanziari
instaurino adeguate procedure di
controllo interno intese a prevenire,
individuare e impedire la loro
partecipazione ad operazioni connesse
al riciclaggio;

2. che gli enti creditizi e finanziari adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva e predispongano, inoltre, speciali programmi di formazione per i propri dipendenti, per aiutarli ad individuare operazioni che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi.

2. che gli enti creditizi e finanziari adottino misure adeguate affinché i loro dipendenti siano a conoscenza delle disposizioni contenute nella presente direttiva e predispongano, inoltre, speciali programmi di formazione per i propri dipendenti, per aiutarli ad individuare operazioni che potrebbero essere connesse al riciclaggio e per istruirli sul modo di procedere in tali casi. Essi assicurano che tutti i dipendenti interessati partecipino a tali programmi di formazione.

Articolo 8: immutato

Articolo 8 bis (nuovo)

Ciascuno Stato membro adotta le opportune misure per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, prescrivendo, segnatamente, sanzioni efficaci e idonee da infliggere in caso di violazione delle misure adottate per conformarsi a questa direttiva.

Articolo 9: immutato

Articolo 9 bis (nuovo)

Un anno dopo il 1° gennaio 1992 e, successivamente, a intervalli di tre anni, la Commissione predispone una relazione sull'applicazione della presente direttiva che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 10: immutato

ISSN 0254-1505

COM(90) 593 def.

DOCUMENTI

IT

09

N. di catalogo : CB-CO-90-611-IT-C
ISBN 92-77-66775-3

PREZZO DI VENDITA	fino a 30 pagine: 3,50 ECU	ogni 10 pagine in più: 1,25 ECU
-------------------	----------------------------	---------------------------------

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo